

**L. 3 dicembre 1931, n. 1580 <sup>(1)</sup>.**

**Nuove norme per la rivalsa delle spese di ospedalità e manicomiali.**

-----

[\(1\)](#) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 gennaio 1932, n. 5.

---

*[\(giurisprudenza di legittimità\)](#)*

**1.** Allo scopo di ottenere dai ricoverati che non si trovino in condizioni di povertà, e, in caso di loro morte dagli eredi legittimi e testamentari, la rivalsa delle spese di ospedalità o manicomiali, le amministrazioni degli ospedali, dei Comuni o dei manicomi pubblici, sulla base degli accertamenti eseguiti, comunicano, mediante lettera raccomandata spedita per posta con ricevuta di ritorno, ai singoli obbligati, l'ammontare delle somme da rimborsare, i motivi per cui viene richiesto il rimborso e le modalità di pagamento.

Il credito è privilegiato, qualunque sia il tempo per il quale sono state sostenute le spese di ospedalità, e prende grado insieme con le spese di cui al n. 3 dell'art. 1956 del codice civile <sup>(2)</sup>.

L'azione di rivalsa, con le stesse modalità di cui al primo comma, può essere esercitata, ove occorra, anche verso i congiunti dei ricoverati stessi nell'ordine stabilito dall'art. 142 del codice civile <sup>(3)</sup>, che erano per legge tenuti agli alimenti durante il periodo del ricovero e si trovano in condizioni di sostenere, in tutto o in parte, l'onere delle degenze, nonché verso le persone civilmente responsabili delle ferite e delle malattie che resero necessaria l'assistenza nell'ospedale e nel manicomio.

Le amministrazioni degli ospedali possono avvalersi della procedura stabilita con la presente legge solo nel caso previsto dall'art. 34 lettera *d*) del [R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841](#) <sup>(4)</sup>.

-----

[\(2\)](#) Ora, art. 2751 c. c. 1942.

[\(3\)](#) Ora, art. 433 c. c. 1942.

[\(4\)](#) Ha aggiunto l'art. 78 *d* alla [L. 17 luglio 1890, numero 6972](#), riportata al n. B/I di questa voce.

---

**2.** Le amministrazioni degli ospedali, dei Comuni e dei manicomi pubblici, decorso il termine di 15 giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 1, risultante dal bollo dell'ufficio postale sulla ricevuta di ritorno, e tenuto conto delle opposizioni pervenute nel termine stesso, formano un elenco delle singole persone tenute al rimborso.

Nell'elenco devono risultare: il nome e cognome, la residenza e dimora del ricoverato, dei congiunti obbligati con la indicazione del grado di parentela od affinità, e delle persone civilmente responsabili; la misura della retta giornaliera, il numero delle giornate di degenza, l'ammontare della somma dovuta ed ogni altro sommario elemento esplicativo circa il fatto e il motivo per cui è chiesto il rimborso.

Il Prefetto esaminati documenti di prova delle eseguite comunicazioni, nonché le opposizioni pervenute, dopo di avere rettificato o cancellate le partite contestate, rende esecutivo l'elenco.

Il provvedimento del Prefetto non è soggetto a gravame in via amministrativa.

-----

---

**3.** L'elenco, vistato dal Prefetto, è notificato per estratto nei modi e nelle forme previste dall'art. 3 del [R.D. 17 agosto 1907, n. 642](#), dalle amministrazioni degli ospedali o dei Comuni e dei manicomi pubblici, alle singole persone obbligate, con ingiunzione di versare, entro trenta giorni, sotto comminatoria di atti esecutivi, la somma dovuta.

Qualora la notifica, di cui al comma precedente, non venga eseguita nel termine di cinque anni dalla effettiva cessazione del ricovero, le amministrazioni degli ospedali, dei Comuni e dei manicomi pubblici non potranno più avvalersi della procedura privilegiata stabilita con la presente legge.

Per la rivalsa delle spedalità riferentesi a ricoveri effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica deve essere fatta nel termine di cinque anni dalla data anzidetta o, eventualmente, nel minor termine che manchi al compimento della prescrizione ordinaria.

-----

---

**4.** Entro trenta giorni dalla notificazione di cui al precedente articolo, i debitori possono, mediante atti di citazione da notificare all'amministrazione ospedaliera o del Comune o del manicomio pubblico, produrre opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, competente per valore, del luogo ove ha sede l'amministrazione dell'ente creditore.

L'opposizione non può essere diretta a contestare l'accertamento del numero delle giornate di degenza e la misura della retta giornaliera, da cui risulta determinata la somma complessivamente dovuta.

L'autorità adita, assunte le informazioni che riterrà opportune, ha facoltà di sospendere il procedimento coattivo.

Il provvedimento di sospensione è dato dal conciliatore, pretore o presidente del Tribunale con semplice decreto in calce alla domanda del debitore.

-----

---

**5.** In mancanza di opposizione entro il termine stabilito dall'art. 4, ovvero quando, pure essendo stata prodotta opposizione non venga ordinata la sospensione del procedimento coattivo, a norma dello stesso articolo, l'amministrazione dell'ospedale o del Comune o del manicomio pubblico procede, a mezzo dell'ufficiale giudiziario o di usciere dell'ufficio di conciliazione, agli atti di esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore secondo le norme procedurali stabilite dalla L.

14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

-----

---

**6.** Il procedimento coattivo, nelle forme indicate nell'articolo precedente, viene parimenti proseguito quando l'opposizione sia stata respinta dall'autorità giudiziaria adita o il relativo giudizio sia stato dichiarato perento.

La pendenza del giudizio di appello contro le decisioni pronunziate sul giudizio di opposizione, non sospende il procedimento coattivo; ma la sospensione può essere ordinata dal pretore o dal presidente del collegio competente pel giudizio di appello con le forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 4.

-----

---

**7.** Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le necessarie disposizioni integrative ed esecutive della presente legge ed a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della [L. 17 luglio 1890, n. 6972](#) <sup>(5)</sup>, con le leggi successive che l'hanno modificata e con le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

-----

[\(5\)](#) Riportata al n. B/I di questa voce.